

Legge regionale 10 luglio 2007, n. 15

Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009.

(BURC n. 13 del 16 luglio 2007, supplemento straordinario n. 2 del 18 luglio 2007)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 21 dicembre 2018, n. 48; 6 maggio 2022, n. 12; 7 giugno 2022, n. 16; 21 ottobre 2022, n. 32)

Art. 1

1. Per consentire la realizzazione degli investimenti previsti dal programma 2005/2009, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 91 del 2 febbraio 2005, la Giunta stessa è autorizzata a concedere, in via di anticipazione, a So.Ri.Cal. S.p.A. contributi quindicennali costanti, fino all'importo di Euro 1.500.000,00 per l'anno 2008, di Euro 1.000.000,00 per l'anno 2009 e di Euro 1.000.000,00 per l'anno 2010.
2. Le somme che So.Ri.Cal. S.p.A. riscuote sulle tariffe idriche a far data dall'inizio delle attività espletate dopo la sua istituzione sono destinate in via prioritaria alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma precedente.
3. All'articolo 14, comma 3, della [legge regionale 11 maggio 2007 n. 9](#) sono abrogate le parole "e per la materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo".
4. Al comma 1 dell'articolo 37 bis della [legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12](#), sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale".
- 4-bis. *Al fine di assicurare l'ottimale gestione del servizio idrico integrato regionale coerentemente con la normativa statale in materia di gestore unico di cui all'articolo 147, comma 2 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), considerate le obbligazioni recate dall'Accordo di ristrutturazione dei debiti del 3 ottobre 2014 di cui all'articolo 182-bis del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), omologato con decreto del Tribunale di Catanzaro depositato in data 22 dicembre 2014, per come successivamente modificato, il dipartimento competente in materia di risorse idriche è autorizzato a stipulare con la SO.RI.CAL. S.p.A. apposita convenzione che regolamenti l'erogazione delle risorse finanziarie residue di cui al comma 1, nonché la restituzione di tutte le anticipazioni erogate.¹*
- 4-ter. *Ai fini di cui al comma 4-bis, successivamente all'acquisizione da parte di SO.RI.CAL. S.p.A. delle azioni proprie nella titolarità del socio privato al prezzo complessivo di un euro, la Regione Calabria provvede a tutti gli adempimenti di propria competenza, sia nella qualità di soggetto concedente, sia nella qualità di socio della predetta società, propedeutici all'individuazione di SO.RI.CAL. S.p.A. quale gestore unico ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine il Presidente della Giunta regionale sottoscrive tutti gli atti di propria competenza, occorrenti alla predetta*

¹ **Comma prima aggiunto dall'art. 2, comma 2, l.r. 21 dicembre 2018, n. 48 e successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 6 maggio 2022, n. 12. Precedentemente il testo così recitava:** "4-bis. *Entro tre mesi dal 1° gennaio 2019 la Regione Calabria e la SO.RI.CAL. S.p.A. stipulano apposita convenzione, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, al fine di regolamentare la restituzione delle anticipazioni erogate dalla Regione ai sensi del comma 1.*".

finalità, ivi compresi quelli necessari a definire ogni rapporto con il socio privato, previa verifica degli uffici competenti.²

4-quater. Ai fini di cui al comma 4-ter, è autorizzata la cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente). I criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di So.Ri.Cal. S.p.A sono definiti con atto dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.³

4-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, del [decreto legislativo 152/2006](#), la società So.Ri.Cal. S.p.A. approva le necessarie modifiche statutarie.⁴

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

² Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, l.r. 7 giugno 2022, n. 16.

³ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 32.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 32.